



Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale
“Servizio 13 – Servizio per il Territorio di Messina”
Via Dogali 1/A - 98122 MESSINA
Tel. e fax: 090-66.13.49
servizio.me.svilupporurale@regione.sicilia.it
servizio15.svilupporurale@postecert.it

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente ai sensi del D.lgs. n. 81/2008

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) (aggiornato alla legge 13 dicembre 2024, n. 203, in vigore dal 12 gennaio 2025)

- Art.1. STAZIONE APPALTANTE
- Art.2. OGGETTO DELL'APPALTO
- Art.3. PROCEDURA DI GARA
- Art.4. DURATA DEL SERVIZIO E OPZIONI
- Art.5. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- Art.6. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
- Art.7. ULTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
- Art.8. VALORE DEL SERVIZIO E ONERI PER LA SICUREZZA
- Art.9. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
- Art.10. RESPONSABILITÀ E D.U.V.R.I
- Art.11. PENALI L'IMPRESA È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DISAGI E DISSERVIZI CAUSATI DALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ.
- Art.12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Art.13. RECESSO
- Art.14. DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
- Art.15. OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI
- Art.16. SPESE CONTRATTUALI
- Art.17. RISERVATEZZA
- Art.18. FORO COMPETENTE

Art. 1. Stazione Appaltante

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 13 - Servizio per il Territorio di Messina, Via Dogali 1/A - 98122, Messina, tel. 090- 661349 – FAX 090 661349.

Art. 2. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e Medico Competente di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. a favore dei dipendenti in servizio e dei lavoratori forestali a tempo indeterminato e determinato, appartenenti ai contingenti di garanzia occupazionale di cui alla L.R.14/06, della provincia di Messina, in particolare Distretti Forestali: I, II Tirrenico, III Ionico, IV, V, VI VII e Uffici del Servizio 13 di Messina. Il servizio comprende, tra l'altro, l'esecuzione degli accertamenti preventivi e periodici finalizzati alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica nei confronti del personale - assunto o da assumere dell'Ente, nonché lo svolgimento di tutte le attività del Medico Competente, secondo la disciplina dettata dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'esecuzione del servizio è regolata dal presente Capitolato e dagli altri documenti di gara nonché dalla normativa vigente in materia per quanto non espressamente disciplinato dalla *lexspecialis*.

Art. 3. Procedura di gara

La procedura si svolgerà sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), messa a disposizione da Consip S.p.A., mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, siano: abilitati al Bando "Servizi" MePA - Categoria Merceologica "*Servizi sanitari*" - Sottocategoria Merceologica "*Servizi di sorveglianza sanitaria*"; in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, previsti nella Manifestazione di interesse.

L'appalto sarà assegnato in conformità all'articolo 50, comma 4, del Decreto Legislativo n. 36/2023, privilegiando il minor prezzo e, nel caso di una sola Manifestazione di interesse formalmente valida, la Stazione Appaltante potrà optare per l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del citato Decreto. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea rispetto all'oggetto del contratto.

Art. 4. Durata del servizio e opzioni

La durata del servizio è prevista per l'anno 2025 senza alcun preavviso di risoluzione e senza possibilità di proroga tacita.

4.1 Modifica del contratto in fase di esecuzione

La stazione appaltante, all'articolo 120, comma 10, del Decreto Legislativo n. 36/2023 si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a mesi 3 (tre) ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 5 giorni prima della scadenza del contratto unitamente all'importo di tale opzione.

La stazione appaltante si riserva di prorogare, il contratto in corso di esecuzione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente previa verifica delle condizioni indicate all'articolo 120, comma 11,

del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4.2 Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre al contraente l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il contraente non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 5. Modalità di esecuzione del servizio

Le visite di sorveglianza sanitaria dovranno essere eseguite o nei locali messi a disposizione dall'Ente o dall'aggiudicatario ove vi è la disponibilità di un ambulatorio e di un ambiente idoneo in base alla normativa vigente e alle esigenze operative dell'Ente.

Le visite mediche si svolgeranno dal lunedì al sabato nelle fasce orarie concordate con il medico competente.

Le attività saranno svolte a beneficio dei dipendenti in servizio della sede centrale e di quelle periferiche nonché degli operai LTI e LTD.

L'Aggiudicatario dovrà eseguire la sorveglianza sanitaria in conformità alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le prestazioni dovranno essere adeguate alle esigenze dell'Amministrazione, fermi restando tutti gli interventi che il Medico Competente sarà tenuto ad effettuare ognqualvolta si renda necessario ed opportuno.

L'Aggiudicatario dovrà assicurare all'Amministrazione che le visite mediche preassuntive, per gli operai a tempo determinato, vengano espletate prima del giorno di inizio lavori in cantiere che l'Amministrazione comunicherà con almeno giorni 5 (cinque) di anticipo.

Per l'incarico di Medico Competente l'Aggiudicatario potrà proporre, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.lgs. n. 81/2008, personale alle proprie dipendenze, ovvero dipendenti o collaboratori di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'operatore economico, ovvero liberi professionisti legati allo stesso da rapporti di collaborazione.

Il Medico Competente dovrà, in particolare:

- a. collaborare con il Datore di Lavoro, i Dirigenti e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria; alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori; all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori; limitatamente alla parte di propria competenza, all'organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b. redigere/revisionare il Piano di Sorveglianza Sanitaria, che dovrà indicare la periodicità delle visite mediche, gli eventuali esami biologici e strumentali necessari al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Una copia del Piano dovrà essere consegnata al Datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di privacy;
- c. programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.lgs. n. 81/2008, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati e dovrà, in particolare, svolgere:

- d. la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- e. la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti avverrà sulla base di un Piano Sanitario che sarà redatto annualmente in accordo con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il Responsabile del Servizio 13, che conterrà l'indicazione del periodo in cui si effettueranno le visite;
- f. la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- g. la visita medica in occasione del cambio della mansione, onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- h. la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla vigente normativa;
- i. la visita medica preventiva antecedente all'assunzione in servizio, se prevista;
- j. la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- k. l'aggiornamento dello scadenzario relativo alla periodicità delle visite;
- l. l'aggiornamento dell'elenco dei dipendenti da sottoporre a sorveglianza sulla base delle comunicazioni effettuate dall'Amministrazione;
- m. istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- n. consegnare al Datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, con salvaguardia del segreto professionale;
- o. consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendogli anche tutte le informazioni necessarie in merito alla conservazione della medesima;
- p. fornire ai lavoratori informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- q. fornire, altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- r. comunicare ai lavoratori interessati le annotazioni individuali contenute nei registri e nelle cartelle sanitarie di rischio relative ad agenti fisici, cancerogeni e biologici, ove presenti;
- s. comunicare al Datore di lavoro circostanze od eventi inerenti la salvaguardia della salute dei singoli lavoratori per i quali la legge preveda l'assunzione di iniziative specifiche da parte dell'Amministrazione;
- t. effettuare le visite mediche richieste dai lavoratori per accertare la presenza di patologie correlate alla incidenza nella propria mansione di specifici fattori di rischio professionali per la salute, o comunque tali da pregiudicare l'idoneità allo svolgimento della stessa;
- u. informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.lgs. n. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della

- documentazione sanitaria;
- v. comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/2008, al Datore di lavoro, al Dirigente, al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ed ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e le indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
 - w. visitare ciascun ambiente di lavoro almeno una volta all'anno insieme al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - x. partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
 - y. trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, esclusivamente per via telematica, le informazioni elaborate, evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello di cui all'Allegato XIII al D.lgs. n. 81/2008;
 - z. assistere il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione nell'esame di schede tossicologiche di prodotti utilizzati;
- aa. collaborare con il Datore di Lavoro e/o il Dirigente nella progettazione per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato e l'individuazione delle azioni di miglioramento;
- bb. garantire, su richiesta del Datore di Lavoro, del Dirigente o del RSPP, la propria presenza presso le sedi indicate per far fronte a eventuali ispezioni disposte o richieste formulate dall'Organo di Vigilanza;
- cc. comunicare mediante autocertificazione il possesso dei titoli e dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. al Ministero della salute entro i termini previsti dalla normativa vigente.
- La tipologia delle visite e degli esami potrà subire eventuali variazioni ed integrazioni in relazione al protocollo sanitario presentato dal Medico Competente.

Art. 6. Obblighi dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario dovrà svolgere il servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e secondo le istruzioni che verranno impartite dall'Amministrazione.

Le attività devono essere programmate e gestite con modalità che favoriscano il più possibile la semplificazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle visite, in modo da rendere efficace l'attività di prevenzione sanitaria, riducendo al minimo il disagio e l'interferenza con la normale attività lavorativa del personale.

Il Medico Competente dovrà effettuare le visite e gli accertamenti sanitari previsti nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- eseguire gli accertamenti periodici nel rispetto delle scadenze previste nel Piano di Sorveglianza Sanitaria e delle scadenze indicate nei giudizi medici di idoneità o inidoneità temporanee alla mansione specifica, garantendo un adeguato numero di accessi mensili presso l'ambulatorio di visita;
- eseguire le richieste di visita che rivestono carattere d'urgenza entro 48 ore dalla richiesta dell'Amministrazione;
- effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore entro i 5 giorni successivi alla richiesta;
- informare tempestivamente il lavoratore sugli esiti degli accertamenti svolti e sui

giudizi di idoneità alla mansione specifica, nel rispetto della legge sulla tutela della privacy, consegnandone copia anche al datore di lavoro;

- essere reperibile per problematiche urgenti e, qualora richiesto, recarsi personalmente, nell'arco di 24 ore dalla richiesta, presso le sedi indicate dall'Amministrazione;
- erogare tutte le prestazioni in orari compatibili con gli orari di lavoro dei dipendenti;
- consegnare copia del giudizio di idoneità lavorativa al lavoratore.

La gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS) prevede lo svolgimento delle seguenti attività: sopralluoghi ambienti di lavoro, incontri con Datore di lavoro, Dirigenti, Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione, redazione protocollo sanitario, partecipazione alle riunioni periodiche annuali, valutazione e firma documenti, relazioni sanitarie, ogni altra attività spettante ai medici competenti.

Non è ammesso alcun cambiamento del Medico Competente successivo all'aggiudicazione dell'appalto, fatta eccezione nel caso in cui sia l'Ente che, a suo insindacabile giudizio, ne chieda la sostituzione.

Le attività di Medico Competente potranno essere svolte da un sostituto esclusivamente nelle ipotesi di impedimento del Medico derivanti da malattia o altre gravi situazioni che ne impediscono temporaneamente lo svolgimento delle funzioni.

Nello svolgimento delle prestazioni il Medico Competente potrà avvalersi dell'assistenza di personale specializzato; in tal caso l'Aggiudicatario assumerà a suo carico ogni onere e responsabilità per danni a cose o persone causati dal predetto personale e per danni derivati a quest'ultimo dallo svolgimento delle citate attività.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere la riservatezza in merito ai diritti e alle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. L'obbligo di riservatezza dovrà essere rispettato anche nel caso di cessazione dei rapporti in essere con l'Amministrazione.

L'Aggiudicatario e/o il Medico Competente assumeranno la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento n. 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 7. Ulteriori adempimenti a carico dell'aggiudicatario

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri necessari per la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, comprese le spese relative alle attrezzature necessarie per l'effettuazione delle visite mediche previste dal protocollo sanitario.

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata dell'affidamento.

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le indicazioni impartite dall'Amministrazione e a comunicare immediatamente alla stessa ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione potrà procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto; l'Aggiudicatario si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali controlli.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni

dall'intervenuta modifica.

Art. 8. Valore del Servizio e Oneri per la Sicurezza

Il valore stimato dell'appalto, al netto dell'IVA, è pari a € 64.140,00, inclusa un'eventuale proroga del servizio di € 640,00. Tale importo è stato determinato sulla base delle tabelle del D.A. (Assessorato alla Salute) n. 924 del 14/05/2013 e del DDG n. 2020 del 25/10/2013, che prevedono un abbattimento del 35% sulle tariffe per le visite di controllo nell'ambito della sorveglianza sanitaria.

Considerata la necessità di sottoporre a visita un numero elevato di operai forestali, le prestazioni sono state suddivise in fasce, applicando un ulteriore abbattimento tariffario del 30% per la fascia compresa fra 250 e 500 visite.

Gli importi indicati rappresentano il massimale di spesa e comprendono tutti i costi associati alle attività previste dall'appalto. Tuttavia, tali massimali sono puramente indicativi e non costituiscono un impegno vincolante per l'Amministrazione, che corrisponderà all'Aggiudicatario solo il compenso per le prestazioni effettivamente richieste ed eseguite. Per garantire l'efficacia del servizio, si prevede un numero minimo di visite pari a 250 per i lotti 1 e 2 e di 200 per il lotto 3.

Si specifica, inoltre, che eventuali visite aggiuntive entro il 10% effettuate oltre il numero previsto non comporteranno un aumento del costo totale del lotto, che rimarrà invariato.

Ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023, al fine di agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, l'appalto è suddiviso in tre lotti funzionali:

- Lotto 1: Distretti forestali I, II Tirrenico e Uffici del Servizio 13 di Messina;
- Lotto 2: Distretti forestali II Ionico, III e Uffici del Servizio 13 di Messina;
- Lotto 3: Distretti forestali IV, V, VI, VII e Uffici del Servizio 13 di Messina.

Di seguito viene fornito un riepilogo del numero totale di visite di sorveglianza sanitaria e delle attività correlate da effettuare nel periodo di riferimento.

	braccianti agricoli, motoseghisti, decespugliatori	Autisti	Impiegati	Impiegati che guidano	N° totale Visite	Costo Art.25 Decreto 81/2008	Costo visite + art. 25	Costo event. Proroga 1%	Costo Totale
Lotto 1	430	5	2	2	439	€ 500,00	€ 21.900,00	€ 220,00	€ 22.120,00
Lotto 2	450	3	2	2	457	€ 500,00	€ 22.700,00	€ 230,00	€ 22.930,00
Lotto 3	355	3	18	10	386	€ 500,00	€ 18.900,00	€ 190,00	€ 19.090,00

Il calcolo presunto è stato effettuato tenuto conto del protocollo sanitario attualmente in vigore. Atitolo informativo si riporta il dettaglio delle prestazioni previste:

PROTOCOLLO SANITARIO					
	tipo di visita / esame	braccianti agricoli, motoseghisti, decespugliatori	Autisti	Impiegati	Impiegati che guidano
1	VISITA	X	X	X	X
2	E.C.G.	X	X		X
3	VISITA CARDIOLOGICA	X	X		X
4	SPIROMETRIA	X	X	X	X
5	VISITA AUDIOLOGICA	X	X		
6	ESAME AUDIOMETRICO	X	X		
7	VISITA OCULISTICA		X	X	X
8	TEST ALCOOL		X		
9	TEST DROGHE		X		
	€/cad.	€ 48,49	€ 96,44	€ 29,37	€ 44,05

	<p>Attività di collaborazione con il datore di lavoro art. 25, c. 1, lettera a) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> •informazione/formazione riguardante la sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro; •programmazione controllo rischi; •valutazione rischi e stesura documento; •predisposizione servizio di Primo soccorso; •attuazione/valorizzazione programmi di "promozione della salute". <p>Programmazione della sorveglianza sanitaria e stesura relativo protocollo (art. 25, c. 1, lettera b)</p>
--	--

Si ribadisce che il corrispettivo relativo alle visite mediche sarà determinato a misura in base al numero delle prestazioni effettuate. L'importo dovuto per la gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria sarà, invece, liquidato dopo la relazione conclusiva da parte del medico competente.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Affidatario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Oltre alle cause di risoluzione già indicate nel presente capitolato, il Servizio 13 (ME), ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della stessa legge, potrà risolvere di diritto il contratto in caso di mancato rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità. La risoluzione avverrà automaticamente, senza necessità di ulteriori solleciti, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 del Codice Civile, previa comunicazione all'Affidatario tramite PEC

In particolare, il contratto sarà risolto se le transazioni finanziarie non verranno effettuate tramite bonifico bancario o postale o mediante altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità, in conformità alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, al Decreto-Legge 12 novembre 2010 n. 187 e alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre

L'Affidatario è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative alle modalità di pagamento, alle condizioni contrattuali e ai soggetti coinvolti. In caso di mancata comunicazione, il Servizio 13 (ME) non sarà responsabile per eventuali pagamenti effettuati in difformità rispetto alle nuove condizioni.

Art. 10 – Responsabilità e D.U.V.R.I

Il Servizio 13 (ME) è esonerato da qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dell'incarico. L'Affidatario sarà responsabile di qualsiasi danno arrecato ai beni del Servizio 13 (ME), a terzi, a cose di terzi e ai dipendenti dell'Ente in conseguenza delle attività svolte. Poiché il servizio non comporta rischi interferenziali, gli oneri per la sicurezza sono pari a € 0,00 (zero/00 di conseguenza, non è previsto né). necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), in quanto il servizio si svolge al di fuori dei locali della stazione appaltante.

Art. 11 – Penalità per inadempienze contrattuali

Responsabilità dell'affidatario

L'affidatario è responsabile di eventuali disagi e disservizi derivanti dall'espletamento delle attività previste dal presente contratto.

Penali per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni

In caso di irregolare o mancata esecuzione, anche parziale, delle prestazioni contrattuali, il Servizio 13 (ME) applicherà le seguenti penalità:

- ✓ Euro 20,00 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di cinque giorni;
- ✓ Euro 40,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo, dal sesto al trentesimo giorno.

Durante il trentesimo giorno di ritardo, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Penali per mancato rispetto del calendario degli accertamenti sanitari

Qualora il Medico Competente, per causa a lui imputabile, non rispetti il calendario degli accertamenti sanitari stabilito ai sensi dell'art. 5, verrà applicata una penale di Euro 200,00 per ogni violazione.

Se tale inadempienza si verifica più di tre volte nell'arco di un anno, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Modalità di applicazione delle penalità

Le penalità saranno comunicate all'affidatario in via amministrativa, senza necessità di costituzione in mora o altri provvedimenti giudiziali.

L'ammontare delle penalità sarà compensato con i crediti maturati dall'affidatario per le attività già eseguite.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

Ferme restando le cause generali di risoluzione, il Servizio 13 (ME) può risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa comunicazione con PEC, nei casi previsti dall'articolo 13 del presente contratto.

Art. 13 – Recesso

1. Il Servizio 13 (ME) si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, in tutto o in parte, qualora, per motivi di pubblico interesse, venga meno la necessità di uno o più servizi oggetto del contratto.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, il Servizio 13 (ME) ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa comunicazione formale all'affidatario, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso minimo di 15 giorni.
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Servizio 13 (ME) è tenuto a corrispondere all'affidatario:
 - il compenso per le prestazioni già eseguite;
 - un importo pari al 10% del valore delle prestazioni non ancora eseguite.
4. Il diritto di recesso può essere esercitato anche qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, le convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, presentino condizioni più favorevoli rispetto a quelle del contratto in essere. In tal caso, l'affidatario sarà preventivamente invitato ad adeguare le condizioni contrattuali. Qualora l'affidatario non acconsenta all'allineamento, il Servizio 13 (ME) potrà recedere dal contratto nel rispetto del limite previsto dall'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.

Art. 14 – Divieto di subappalto e di cessione del contratto e dei crediti

È assolutamente vietato all'aggiudicatario il subappalto nonché la cessione sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto di appalto. È fatto assoluto divieto al medesimo affidatario/Medico Competente di cedere a terzi i crediti derivanti dall'espletamento del servizio senza specifica autorizzazione scritta da parte del Il Servizio 13 (ME).

Art. 15 – Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri dipendenti

L'affidatario è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, nonché dalle vigenti normative in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui il D.Lgs. 81/2008, garantendo altresì l'osservanza delle prescrizioni del CCNL applicabile in relazione ai propri dipendenti."

Art. 16 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna esclusa, sono a totale carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa.

Art.17 – Riservatezza

L'aggiudicatario soggiace alle previsioni e limitazioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni "Codice in materia di protezione dei dati personali". Lo stesso sarà individuato, quale sub responsabile tecnico del trattamento dei dati ai sensi dell'art 28 del regolamento UE 2016/679. Inoltre ai fini della stipula del contratto si dovrà fornire consenso ai sensi di legge al trattamento dei dati personali per l'esclusiva esigenza di stipula del contratto.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, la stessa avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Art. 18 – Foro competente

Il Foro competente, per ogni eventuale controversia relativa all'esecuzione del presente contratto, sarà quello di Messina.

Il Dirigente del Servizio 13
(Dott. Giovanni Dell'Acqua)



MODELLO "Allegato B"

**Spett.le Servizio per il Territorio di
Messina**

Via Dogali 1/A

- 98122 MESSINA

Tel. e fax: 090-66.13.49

servizio.me.svilupporurale@regione.sicilia.it

servizio15.svilupporurale@postecert.it

Oggetto: **Rilevazione degli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura per l'affidamento dell'incarico di Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente per il SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI MESSINA secondo quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche.**

Il sottoscritto _____,
nato a _____ il _____
e residente nel Comune di _____ Provincia _____

Via/Piazza _____

nella sua qualità di _____ -
(barrare la casella del caso che ricorre)

- titolare
 legale rappresentante
 procuratore (giusta procura Notaio _____ Rep. _____
in data _____ (che si allega))

- della Impresa _____

- Impresa individuale
 Società _____
 Consorzio _____
- con sede in _____

Via _____ n. _____,

Tel. _____ Fax _____ email _____

codice fiscale _____

o

nella sua qualità di

- libero professionista

- con studio in _____

Via _____ n. _____,

Tel. _____ Fax _____ email _____

codice fiscale _____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

alla procedura di gara concernente l'affidamento del servizio in oggetto, per il Lotto _____
come descritto nel relativo avviso di indagine di mercato del _____, e a tal fine

DICHIARA

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 E DELLE CONSEGUENZE PREVISTE DALL'ART. 75 DEL CITATO D.P.R. 445/2000, PER IL CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI:

- IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE (ASSENZA MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AGLI ART. 94, 95, 98 E 100 DEL D.LGS N.36/2023);
 - L'ASSENZA DEL DIVIETO A CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PREVISTO DALL'ART. 53, COMMA 16-TER, D.LGS. 165/2001)
 - IL POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI NELL'AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO DEL
-
- DI NON AVER CONCLUSO CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO E COMUNQUE DI NON AVERE ATTRIBUITO INCARICHI AD EX DIPENDENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE CHE HANNO ESERCITATO FUNZIONI AUTORITATIVE O NEGOZIALI NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA CHE RAPPRESENTA, NEL TRIENNIO SUCCESSIVO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO;
 - CHE NON SUSSISTONO RELAZIONI DI PARENTELA O AFFINITÀ ENTRO IL II GRADO, DI CONIUGIO, DI CONVIVENZA TRA IL SOTTOSCRITTO NÉ, PER QUANTO A PROPRIA CONOSCENZA, TRA I TITOLARI, GLI AMMINISTRATORI, I SOCI E I DIPENDENTI DEL SOGGETTO GIURIDICO PER IL QUALE PRESTA LA PRESENTE DICHIARAZIONE ED I DIRIGENTI E DIPENDENTI DI REGIONE SICILIANA.
 - CHE SUSSISTONO LE RELAZIONI DI PARENTELA O AFFINITÀ ENTRO IL II GRADO, DI CONIUGIO, DI CONVIVENZA TRA IL SOTTOSCRITTO E, PER QUANTO A PROPRIA CONOSCENZA, TRA I TITOLARI, GLI AMMINISTRATORI, I SOCI E I DIPENDENTI DEL SOGGETTO GIURIDICO PER IL QUALE PRESTA LA PRESENTE DICHIARAZIONE ED I DIRIGENTI E DIPENDENTI DI REGIONE SICILIANA DI SEGUITO INDICATI:

COMUNICA

che l'indirizzo PEC al quale codesto Servizio 13 (ME) potrà ad ogni effetto fare ogni necessaria comunicazione, è il seguente: PEC: _____;

_____ addì,

_____ Firma

Ai sensi dell'art. 38 comma 3 DPR 445/2000 si allega copia fotostatica (non autenticata) di un proprio documento valido di identità.

NB: in caso di Raggruppamento temporaneo, di Consorzio ordinario, sia già formalmente costituiti con atto notarile sia non ancora formalmente costituiti, o di GEIE, la dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere resa da ciascun componente il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE. Con riferimento alla causa di esclusione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/01, a chiarimento del suo contenuto si puntualizza quanto segue: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del SERVIZIO 13 (ME), non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso operatori economici che svolgono un'attività riguardante i medesimi poteri. Pertanto gli operatori economici che abbiano concluso contratti o conferito incarichi in violazione di quanto sopra specificato incorrono nel divieto a contrattare per i tre anni successivi alla conclusione del contratto o al conferimento dell'incarico. Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall'Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'A.N.A.C.. Si informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.